

# Definizione liti, stessa natura per importi versati e tributi dovuti

## Contenzioso tributario

### La nuova Norma di comportamento dell'Aidc di Milano

**Nicola Galleani D'Agliano  
Filippo Jacobacci**

La natura delle somme versate dai contribuenti per definire le liti tributarie in base alla legge di Bilancio 2023, in relazione a contestazioni aventi a oggetto maggiori tributi, è la medesima dei tributi oggetto di contestazione. Questo il contenuto della Norma di comportamento 226 emessa dalla commissione Norme dell'Aidc di Milano.

Il caso in cui si appalesa chiaramente la natura della somma versata è quello in cui l'importo dovuto è esattamente pari al tributo oggetto di contestazione, occorrendo il quale i contribuenti sono posti di fronte alla scelta di pagare una somma esattamente corrispondente all'importo del tributo, ovvero, assumersi il rischio di soccombere in giudizio e, di conseguenza, essere chiamati a versare anche gli interessi e le sanzioni, non dovuti in caso di definizione. In tale circostanza, sarebbe artificioso sostenere che un importo che ha valore identico al tributo ritenuto dovuto possa avere una diversa natura. Del resto, le definizioni delle liti tributarie non sono incluse nell'alveo delle transazioni novative, le cui caratteristiche porterebbe-

ro a ritenere mutata la natura dell'importo erogato dal contribuente.

Già con riferimento alla definizione disposta dall'articolo 6 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, l'agenzia delle Entrate aveva riconosciuto la natura di tributo delle somme versate per definire le controversie tributarie. Occorre poi osservare che escludere che la somma versata rappresenti il tributo (indeducibile), comporterebbe il problema di identificare la sua effettiva natura, che certo non potrebbe essere quella di sanzione. Si dovrebbe quindi concludere per una generale deducibilità degli importi versati, in quanto inerenti, e non oggetto di prescrizione d'indeducibilità espressa.

Una volta chiarita la natura del versamento integrale, si argomenta poi sul fatto che anche nei casi in cui il versamento dovuto per l'adesione sia una frazione del tributo originario, la ratio e, di conseguenza, la natura, non può essere dissimile. Conseguenza che alla definizione delle controversie siano applicabili le norme relative alle correlate imposte, con applicazione dell'articolo 99 del Tuir, in ordine alla deduzione. Così, saranno deducibili gli importi versati per sanare una lite avente a oggetto un'imposta di Registro, mentre non lo saranno gli importi versati per sanare una lite avente a oggetto un'imposta sui redditi. Da ultimo, la Commissione osserva che quando siano relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, le controversie sono definite con il pagamento di una frazione delle sanzioni, che hanno medesima natura di sanzione.